

VoglioVolare

Condizioni di Vendita

Scheda Tecnica

Le condizioni qui descritte si riferiscono ai pacchetti turistici contenuti nel sito web www.vogliovolare.net organizzati da Vogliovolare di Falbo A. M. società con Autorizzazione Amministrativa n. 29869-196/09 con Delibera Dirigenziale provincia di Cosenza del 13/03/09 e coperta da polizza R.C. della Compagnia Mondial Assistance Spa n° 177929. I programmi sono validi dal 03/03/2009 al 03/03/2010 Vogliovolare viaggi è un marchio di Vogliovolare di Falbo A. M. PI 02817090786 Sede operativa: Via Petrone 20 - Castrolibero (Cs), Sede legale: Via Canali 21, 87040 Marano P.to

01) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

Premesso che:

- l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività;
- il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'Art. 85 Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di contratto. La nozione di "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE.

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo.

3) VALIDITÀ DEI PREZZI.

Dal 01/03/2009 al 30/03/2010

4) PRENOTAZIONI.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. La prenotazione sarà confermata dal Tour Operator, con conseguente conclusione del contratto, solo dopo che quest'ultimo abbia ricevuto, anche a mezzo fax, la copia del contratto di vendita sottoscritto dal cliente entro e non oltre 48 ore dal momento della sua emissione, salvo diversamente specificato. La mancata ricezione del contratto firmato entro i termini sopra indicati determina da parte dell'Organizzatore la risoluzione di diritto.

5) PAGAMENTI.

Per una pratica con partenza entro i 30 giorni dalla data di prenotazione, il consumatore è tenuto a corrispondere l'intero importo del pacchetto al momento della prenotazione. Per una pratica con partenza oltre i 30 giorni, il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto costituito dalle spese di assicurazione più il 25% della quota di partecipazione al

momento della prenotazione e il saldo finale entro 30 giorni dalla data di partenza. Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario salvo diverso accordo. Nel caso di un pagamento tramite bonifico bancario la prenotazione sarà valida fino a 48 ore dall'emissione del contratto, salvo diverso accordo, entro le quali il Cliente deve far pervenire, anche a mezzo fax, copia del bonifico con indicazione del numero di CRO. Il mancato pagamento di tali somme entro i termini sopra citati costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'organizzatore la risoluzione di diritto, senza che il consumatore possa pretendere alcun rimborso delle somme eventualmente già versate in qualità di acconto, poiché tale annullamento sarà considerato come per volontà del consumatore.

6) PREZZO.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo web o programma fuori catalogo. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo web ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE.

Il Consumatore può recedere al contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Consumatore. Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'Organizzatore si intende accettata. Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'art. 7 e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 5 e tranne ove diversamente specificato all'interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale; la quota individuale di gestione pratica, il premio della copertura assicurativa e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal

computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento :- 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg prima della partenza; - 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 gg prima della partenza;

- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 gg prima della partenza; - 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 gg lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; - 85% della quota di partecipazione dopo tali termini. In caso di no show (ovvero mancata presentazione in aeroporto) o per annullamenti comunicati il giorno della partenza verrà applicata la penale del 100% della quota di partecipazione oltre alla quota individuale di gestione pratica e al premio della copertura assicurativa. Le suddette somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti. Nel caso di gruppi preconstituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Oltre alle penali sopra indicate verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal vettore qualora il pacchetto acquistato includesse un biglietto di linea che richieda l'emissione immediata del biglietto aereo o con regole tariffarie specifiche in materia di cambio o di annullamento. Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente nel rispetto del Reg. 2111/2005.

8) VARIAZIONI DI PRENOTAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE

Qualsiasi modifica di prenotazioni confermate (compreso il cambio nome come da art.11) comporta il pagamento delle spese di variazioni di €25 per pratica, sempre nei limiti in cui possono essere soddisfatte dall'operatore senza costituire un obbligo. Ricordiamo che come da art. 10 delle Condizioni Generali di vendita il Tour Operator non è tenuto ad accettare il cambio di tutti i nomi di una pratica; nel caso in cui si verifica tale impossibilità la richiesta verrà trattata come annullamento prenotazione pertanto si rimanda al paragrafo "Penali di annullamento" della presente scheda tecnica. Per le modifiche della data di partenza e/o della destinazione, oltre alle spese di variazioni, sono applicati al cliente gli addebiti delle maggiori spese sostenute come segue: il 10% della quota di partecipazione da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza, il 20% da 14 a 09 giorni, il 50% da 08 a 04 giorni. La diminuzione del numero di passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come annullamento parziale, per questo si rimanda all'art. 7.

Si precisa che in caso di cambio o modifica nome verranno applicate le penali previste dalla IATA o dal singolo vettore qualora il pacchetto acquistato includesse un biglietto di linea con regole tariffarie specifiche in materia di cambio o di annullamento.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunicò per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo web o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico

acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi dell'art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art.35 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitorie secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11) SOSTITUZIONI.

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI.

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che

L'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo web od in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo web o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. Il Tour Operator si riserva la facoltà di fornire nel catalogo web o depliant una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva.

14) REGIME DI RESPONSABILITÀ.

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

15) LIMITI DEL RISARCIMENTO.

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).

16) OBBLIGO DI ASSISTENZA.

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 delle presenti Cond. Gener.), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

17) RECLAMI E DENUNCE.

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore dovrà

- a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

19) FONDO DI GARANZIA.

È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM

Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE.

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO.

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. Informativa ai sensi della legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della l. 269/98. La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere. "Per vettori comunitari o appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni

superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa€ 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se può provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro). I vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti." Tutti i diritti sono riservati ed è vietata ogni riproduzione, non solo per esteso, ma anche parziale, di frasi, articoli o qualsivoglia testi e di disegni ed illustrazioni, a norma delle vigenti leggi di stampa.

Voglio Volare
Assicuramento